

NOTIZIARIO

n.

35

2025

IL DECRETO ATTUATIVO DELLA C.D. MINI IRES
Riepilogo delle disposizioni attuative

BONUS ELETTRODOMESTICI 2025 – PUBBLICATO IL DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE
Riepilogo del decreto

BONUS FIERE – DOMANDE AL VIA DAL 7 OTTOBRE
Riepilogo della misura

NOTIZIE FLASH**DETRAIBILITÀ IVA NELLA SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE**

Con la [Risposta n 251/2025](#) l'Agenzia delle Entrate ha replicato ai dubbi sulla detraibilità IVA delle società in liquidazione. In particolare, per l'Agenzia durante la fase di liquidazione, una **società può detrarre l'IVA su spese** (es. legali, recupero crediti) **se queste sono strumentali all'attività liquidatoria e non collegate a operazioni esenti pregresse**. Per le Entrate la detrazione:

- ◆ è ammessa se le spese servono a liquidare l'attivo/passivo, chiudere contenziosi o recuperare crediti;
- ◆ non è ammessa se le spese riguardano attività precedenti esenti da IVA e non più rilevanti per la liquidazione.

STUDI PROFESSIONALI: CONTRIBUTO DI 500 EURO AI DIPENDENTI CAREGIVER

L'EBIPRO (Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali), ha chiarito le istruzioni per la misura prevista dal nuovo Regolamento 2025: **un'indennità integrativa pari a 500** euro riservata ai dipendenti da studi professionali aderenti, **che abbiano familiari percettori dell'indennità di accompagnamento INPS**. La misura è in vigore dal 23 giugno 2025 e prevede l'anticipo al lavoratore da parte dell'azienda, con rimborso da EBIPRO entro 4 mesi.

Possono accedere i lavoratori dipendenti assunti con il CCNL Studi e Attività Professionali (vedi qui i dettagli sull'ultimo rinnovo) i cui datori di lavoro siano in regola con i contributi alla bilateralità di settore (C.A.DI.PROF./E.BI.PRO.) in forza presso lo studio al momento della richiesta e con anzianità minima di iscrizione e contribuzione di 6 mesi continuativi.

La domanda a Ebipro deve essere **effettuata dal datore di lavoro del dipendente**, esclusivamente attraverso la procedura **on-line**, accedendo all'Area Riservata con le proprie credenziali (account "Professionista DDL").

IVA INDETRAIBILE E OPERAZIONI INESISTENTI: LA CASSAZIONE NEGA LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO D'IMPRESA

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26340 del 29 settembre 2025, è intervenuta sulla deducibilità ai fini del reddito d'impresa dell'IVA indetraibile quando riferita a operazioni soggettivamente inesistenti. Il principio affermato è il seguente: *“L'imposta divenuta indetraibile perché afferente a operazioni soggettivamente inesistenti del carattere fraudolento delle quali la contribuente era consapevole non è suscettibile di dar luogo a un componente reddituale fiscalmente rilevante”*. La posizione della pronuncia non è pienamente allineata con orientamenti espressi da varie Commissioni Tributarie di merito.

IL DECRETO ATTUATIVO DELLA C.D. MINI IRES

La “**Legge di Bilancio 2025**” ha introdotto la c.d. **Mini Ires**, tale per cui per il **solo 2025**, ha luogo l'adozione di **un'aliquota Ires ridotta al 20%** rispetto a quella ordinaria del 24% da applicarsi al reddito d'impresa di soggetti che soddisfano **specifici requisiti**. Con il **Decreto 08.08.2025**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il MEF ha emanato le **disposizioni attuative** di tale **agevolazione**, come di seguito esaminate.

IL DECRETO ATTUATIVO DELLA C.D. MINI IRES	
PREMESSA	La “Legge di Bilancio 2025”¹ ha introdotto la mini-Ires (o anche Ires premiale) per incentivare gli investimenti in beni strumentali e le nuove assunzioni. Il beneficio, attualmente previsto per il solo 2025, si traduce in una riduzione dell'aliquota Ires dal 24% al 20%. Recentemente è stato emanato il D.M. 08.08.2025, pubblicato sulla G.U. 18.8.2025 n.150, con il quale sono state definite le disposizioni attuative. L'accesso all'agevolazione è riservato ai soggetti Ires che rispettano determinati requisiti. MINI IRES ♦ soggetti Ires (il beneficio non riguarda le società personali); ♦ accantonamento di almeno l'80% dell'utile 2024 in apposita riserva patrimoniale; ♦ effettuazione di investimenti in beni strumentali nuovi (Industria 4.0 – Transizione 5.0) destinati a strutture produttive ubicate in Italia per ammontare pari al maggiore tra: il 30% dell'utile accantonato alla predetta riserva e il 24% dell'utile dell'esercizio 2023; ♦ garantire un incremento occupazionale nel 2025: assicurare che il numero di dipendenti a tempo indeterminato non sia inferiore alla media occupazionale registrata nel triennio 2022-2024; effettuare nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato pari ad

¹ art. 1, commi 436-444 della Legge 207/2024.

	almeno l'1% della forza lavoro mediamente occupata nel 2024, con un minimo di un'unità aggiuntiva; ♦ non utilizzare ammortizzatori sociali, come la Cassa integrazione guadagni (Cig), salvo nei casi di eventi transitori non imputabili all'impresa; ♦ riduzione dell'aliquota Ires dal 24% al 20%. La fruizione dell'agevolazione è subordinata al mantenimento delle condizioni richieste per un periodo prestabilito. Il mancato rispetto dei requisiti comporta la decadenza dall'agevolazione con conseguente applicazione dell'aliquota ordinaria Ires ed eventuale recupero delle imposte non versate.
AMBITO SOGGETTIVO	La riduzione dell'aliquota Ires spetta ai seguenti soggetti: ♦ società per azioni (spa), società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità limitata (srl), società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee² e società cooperative europee³ residenti nel territorio dello Stato; ♦ enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; ♦ società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alla stabile organizzazione in Italia; ♦ enti non commerciali limitatamente al reddito d'impresa derivante dall'(eventuale)attività commerciale. Sono esclusi, invece, i soggetti che nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale il 2025): ♦ sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria; ♦ determinano il reddito imponibile, anche parzialmente, in base a regimi forfettari.

² di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001.

³ di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003.

	Sono esclusi anche i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 applicano il regime di contabilità semplificato. Con riferimento ai soggetti che hanno aderito al CPB spetta la riduzione dell'aliquota Ires, al sussistere degli altri requisiti, dal momento che la determinazione del reddito per gli aderenti al Concordato non è assimilabile ad un regime forfettario di determinazione del reddito.						
CONDIZIONI DI ACCESSO: ACCANTONAMENTO UTILE	La riduzione dell'aliquota Ires spetta ai soggetti appena delineati quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni: ♦ accantonamento in apposita riserva di una quota non inferiore all'80% dell'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2024; ♦ investimento, anche mediante locazione finanziari, in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia per un ammontare non inferiore al 30% dell'utile accantonato e comunque non inferiore al 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2023. Il D.M. stabilisce che si considera accantonato ad apposita riserva tutto l'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci⁴ in sede di approvazione del bilancio, compresa la copertura delle perdite di esercizio. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">INVESTIMENTO IN BENI RILEVANTI (ART.5 D.M.)</th></tr> <tr> <th>DEFINIZIONE</th><th>REQUISITI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BENI RICOMPRESI NEGLI ALLEGATI A E B ANNESSI ALLA LEGGE 232/2016⁵</td><td>Interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; l'interconnessione deve permanere per un periodo superiore alla metà del periodo di sorveglianza di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) D.M. 08.08.2025</td></tr> </tbody> </table>	INVESTIMENTO IN BENI RILEVANTI (ART.5 D.M.)		DEFINIZIONE	REQUISITI	BENI RICOMPRESI NEGLI ALLEGATI A E B ANNESSI ALLA LEGGE 232/2016 ⁵	Interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; l'interconnessione deve permanere per un periodo superiore alla metà del periodo di sorveglianza di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) D.M. 08.08.2025
INVESTIMENTO IN BENI RILEVANTI (ART.5 D.M.)							
DEFINIZIONE	REQUISITI						
BENI RICOMPRESI NEGLI ALLEGATI A E B ANNESSI ALLA LEGGE 232/2016 ⁵	Interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; l'interconnessione deve permanere per un periodo superiore alla metà del periodo di sorveglianza di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) D.M. 08.08.2025						

⁴ Si considerano distribuiti ai soci anche gli acconti sui dividendi di cui all'art. 2.433-bis c.c. relativi al medesimo esercizio.

⁵ Industria 4.0.

	BENI DI CUI ALL'ART.38, COMMI 4, SECONDO PERIODO, E 5 DEL D.L. 19/2024⁶, SE ACQUISITI NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE CHE CONSENTONO DI CONSEGUIRE UNA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI⁷	Oltre alla condizione sopra riportata, occorre conseguire una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva, localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento, nel periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene rispetto al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024
	I suddetti beni sono agevolabili qualora siano: strumentali – nuovi – destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato – interconnessi. Gli investimenti rilevanti devono essere realizzati a decorrere dal 01.01.2025 ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024. Gli investimenti rilevanti si considerano realizzati ai sensi dell'art.109 co.1 e 2 del Tuir, a prescindere dai principi contabili adottati. Per il calcolo degli investimenti rilevanti, il costo va determinato ai sensi dell'art.110 co.1 lett.a) e b) del Tuir, includendo anche gli oneri accessori di diretta imputazione. Gli investimenti non devono essere in nessun caso inferiori ad euro 20.000. Esiste, quindi, una soglia minima di investimenti.	
	Fermo restando il soddisfacimento dei requisiti, la riduzione dell'aliquota Ires spetta a condizione che nel periodo di imposta successivo a quello in corso	

⁶ convertito, con modificazioni, dalla Legge 56/2024.

⁷ Transizione 5.0.

CONDIZIONE DI ACCESSO: BASE OCCUPAZIONALE	al 31.12.2024: ♦ il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente; ♦ siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che costituiscano un incremento occupazionale almeno pari all'1% dei lavoratori a tempo indeterminato, mediamente occupati nel periodo di imposta in corso al 31.12.2024 e, comunque, non inferiore ad un lavoratore dipendente a tempo indeterminato.
CAUSE DI DECADENZA	I soggetti beneficiari decadono dall'agevolazione quando la quota di utile accantonata a riserva, al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura delle perdite, è distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale entro il 31.12.2026). I soggetti beneficiari decadono dall'agevolazione quando i beni oggetto di investimento (di cui all'art. 5) siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa, ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto), entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l'investimento. In quanto compatibile all'ambito oggettivo della misura, si prevede la disattivazione della causa di decadenza, con riferimento agli investimenti sostitutivi. Il verificarsi di una causa di decadenza comporta la perdita integrale del beneficio con conseguente versamento della differenza di imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa con aliquota "piena" del 24%, da effettuarsi entro il termine di versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica la causa di decadenza.
CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI	Si afferma la cumulabilità con la fruizione di altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi eleggibili, quali, come citato dalla Relazione Illustrativa, i crediti d'imposta collegati ai piani cc.dd. di "Transizione 4.0 e 5.0".

	Si stabilisce, in particolare, che il beneficio della riduzione dell'aliquota IRES - identificabile con il valore che assume il decremento del "teorico" debito tributario IRES, in considerazione della riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota - spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti ai sensi dell'art.5 del decreto in analisi. Inoltre, restano ferme le regole di "cumulo" definite dalle singole discipline agevolative⁸, le quali richiedono di tener conto anche della "non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive" delle misure in esame.
ALTRE DISPOSIZIONI	Tra le altre disposizioni si stabilisce che: ♦ l'importo su cui spetta la riduzione dell'aliquota IRES è ragguagliato ad anno se la durata dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 è superiore a 12 mesi; ♦ i soggetti beneficiari dell'agevolazione possono computare le perdite fiscali relative ai periodi di imposta precedenti in diminuzione del reddito complessivo da assoggettare ad aliquota Ires ridotta; ♦ la rideterminazione dell'utile e conseguentemente del reddito relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, in sede di attività di controllo, non determina effetti sull'utile accantonato ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera a), e sulle soglie degli investimenti rilevanti di cui all'art.5. La riduzione dell'aliquota IRES non spetta sul maggior reddito imponibile determinato, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, in sede di dichiarazioni integrative ovvero in sede di attività di controllo.

⁸ indicate sia nell'art. 1, comma 1059 della Legge 178/2020 sia all'art. 38, comma 18 del D.L. 19/2024.

BONUS ELETTRODOMESTICI 2025: PUBBLICATO IL DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE

È stato pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025](#) il **Decreto 3 settembre 2025**, che introduce un nuovo contributo per chi acquista grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica. L'iniziativa ha l'obiettivo di **sostenere le famiglie**, favorire il risparmio energetico e incoraggiare il **corretto smaltimento** degli apparecchi ormai obsoleti.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

BONUS ELETTRODOMESTICI 2025: PUBBLICATO IL DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE	
COME FUNZIONA IL CONTRIBUTO	Il bonus viene riconosciuto per l'acquisto di un solo grande elettrodomestico nuovo, di classe energetica elevata, a condizione che venga consegnato al venditore un vecchio apparecchio della stessa tipologia, meno efficiente, da avviare al riciclo. In particolare, il contributo, sotto forma di voucher, è concesso all'utente finale maggiorenne ed è spendibile presso il venditore per l'acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare, con conseguente riduzione del prezzo finale di vendita pagato dall'utente finale.  Il contributo è finanziato con un fondo da 50 milioni di euro per il 2025 e sarà concesso fino a esaurimento delle risorse, seguendo l'ordine di presentazione delle domande.
MODALITÀ DI UTILIZZO	In generale, il bonus sarà erogato tramite voucher elettronico generato da una piattaforma informatica gestita da PagoPA S.p.a. All'esito delle verifiche relative ai requisiti, la piattaforma informatica conferma all'utente finale il diritto al riconoscimento del contributo e ne indica l'importo massimo attraverso il rilascio di un voucher, avente una validità limitata nel tempo dal momento dell'emissione, associato al codice fiscale dell'utente finale richiedente.  Il voucher funziona come sconto immediato in fattura al momento dell'acquisto.

La quantificazione dell'importo del contributo definitivamente spettante all'utente finale è effettuata dalla piattaforma informatica al momento dell'utilizzo del voucher presso il venditore, in relazione al prezzo di vendita dell'elettrodomestico scelto dall'utente finale.

Qualora il voucher non sia utilizzato presso un venditore entro il limite temporale di validità, l'utente finale può rinnovare la richiesta del contributo secondo le modalità indicate in successivi decreti direttoriali

Il venditore riduce di pari importo il prezzo di acquisto dell'elettrodomestico ed emette fattura di vendita riferita esclusivamente all'elettrodomestico oggetto della vendita, la quale riporta

- ◆ il prezzo originario,
- ◆ il valore del contributo effettivamente maturato,
- ◆ l'obbligo di smaltimento dell'elettrodomestico in sostituzione.

A seguito dell'accettazione del voucher e a fronte della riduzione del prezzo, una volta decorso il termine per l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente finale, il venditore matura il diritto a ricevere un importo alla stessa equivalente, da corrispondersi a cura di Invitalia a valere sulla dotazione finanziaria della misura, previo inserimento da parte del venditore nella piattaforma informatica della documentazione necessaria a comprovare il diritto in questione.

A tali fini, **il venditore conserva tutta la documentazione relativa a ciascun acquisto effettuato mediante l'utilizzo del voucher**, inclusa la documentazione riguardante la gestione di un eventuale reso, nonché la documentazione attestante l'avvio dell'elettrodomestico sostituito al corretto smaltimento finalizzato al riciclo.

Il venditore, incluso quello del commercio elettronico, che intenda partecipare, è tenuto a registrarsi nella piattaforma informatica, dando evidenza

- ◆ della titolarità di un codice Ateco compatibile con i beni acquistabili,

**REQUISITI DEGLI
ELETTRODOMESTICI**

- ♦ dell'effettiva iscrizione al portale telematico messo a disposizione dal Centro di coordinamento RAEE⁹. La mancata dimostrazione dell'iscrizione al portale impedisce l'iscrizione alla piattaforma informatica.

L'elettrodomestico deve:

- ♦ essere **prodotto in uno stabilimento situato nell'Unione europea**;
- ♦ **appartenere all'elenco pubblicato sul sito del Ministero**, infatti al fine di identificare univocamente gli elettrodomestici oggetto della presente iniziativa, è istituito apposito elenco informatico. L'elenco è progressivamente aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy nell'apposita pagina dedicata all'iniziativa;
- ♦ rispettare le classi energetiche minime previste:

ELETTRODOMESTICI	CATEGORIE AMMESSE
lavatrici e lavasciuga	classe A o superiore
forni	classe A o superiore
cappe da cucina	classe B o superiore
lavastoviglie	classe C o superiore
asciugabiancheria	classe C o superiore
frigoriferi e congelatori	classe D o superiore
piani cottura	conformi ai limiti del Regolamento UE 2019/2016



Quindi non sono ammissibili apparecchi di piccola taglia come phon, ferri da stiro, né condizionatori.

⁹ ai sensi dell'art.11, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49

**IMPORTO DEL
BONUS**

Il contributo copre fino al **30% del prezzo** di acquisto, con un massimo di **100 euro** per elettrodomestico.

Per le famiglie con **ISEE ordinario inferiore a 25.000 euro**, l'importo massimo sale a **200 euro**.

IMPORTO MASSIMO VOUCHER	ISEE
30% del prezzo di acquisto con un massimo di 200 euro	Inferiore a 25.000 euro
30% del prezzo di acquisto con un massimo di 100 euro	Superiore a 25.000 euro



La piattaforma verificherà automaticamente i requisiti del richiedente (età, ISEE, composizione del nucleo familiare) grazie ai dati di INPS e Anagrafe Nazionale.

Il Ministero effettuerà anche controlli su produttori e venditori.

BONUS FIERE – DOMANDE AL VIA DAL 7 OTTOBRE

Nel **periodo compreso tra il 7 e il 28 ottobre 2025** le **Pmi** possono presentare **richiesta** di **contributo** a **fondo perduto** al Mimit a **copertura** del **50%** delle **spese** sostenute per la **partecipazione** in **Italia** a **manifestazioni fieristiche nazionali o internazionali** tenute **dall'8 agosto a fine dicembre 2025**.

Il **massimo contributo** riconosciuto è di **10.000 euro** nel limite delle risorse assegnate.

Di seguito, riepiloghiamo la misura.

BONUS FIERE – DOMANDE AL VIA DAL 7 OTTOBRE	
PREMESSA	La c.d. “Legge quadro per il Made in Italy”¹⁰, all'art. 33, indentifica il settore fieristico nazionale come cruciale per la conoscenza e la diffusione dell'eccellenza del made in Italy e ha disposto misure per promuovere lo sviluppo del settore fieristico nazionale. Per il perseguimento di queste finalità, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo ha adottato il Decreto del 26.06.2025 che definisce gli interventi agevolativi articolandoli nel sostegno al settore fieristico nazionale, a sua volta suddiviso nelle seguenti linee: ♦ 1 - sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche; ♦ 2 - sostegno agli organizzatori per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo; ♦ 3 - sostegno ai mercati rionali. Analizziamo di seguito la disposizione riguardante Linea 1 - Sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche. L'agevolazione si sostanzia in un contributo a fondo perduto, concesso nella forma di “buono” del valore massimo di 10.000 euro, destinato a favore delle PMI aventi sede nel territorio nazionale, per la partecipazione, nel periodo compreso tra

¹⁰ Legge 206/2023.

	l'08.08.2025 e il 31.12.2025, alle manifestazioni fieristiche nazionali o internazionali organizzate in Italia riferite ai settori rispetto ai quali sono associati più elevati costi dell'esposizione fieristica. L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti di intensità del Regolamento de minimis applicabile, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e nei limiti delle risorse finanziarie destinate per l'intervento pari a 7.880.000 euro.  Ai fini dell'ammissibilità, i soggetti interessati non devono aver partecipato alle precedenti edizioni delle manifestazioni fieristiche per cui si richiedono le agevolazioni nei tre anni antecedenti rispetto alla data di presentazione dell'istanza. Partecipazione PMI FIERE con elevati costi di esposizione ◆ Richiesta contributo a copertura 50% spese sostenute ◆ Max 10.000 euro nel limite delle risorse disponibili (7.880.000 euro)
REQUISITI	Soggetti beneficiari dell'agevolazione sono le PMI ossia le micro, piccole e medie imprese secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014¹¹. Al momento di presentazione dell'istanza le PMI devono avere i seguenti requisiti: ◆ essere costituite, regolarmente iscritte e "attive" al Registro delle imprese; ◆ avere sede legale e/o operativa nel territorio nazionale; ◆ trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi; ◆ non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;

¹¹ e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

	◆ aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; ◆ dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche; ◆ non aver partecipato alle precedenti edizioni delle manifestazioni fieristiche per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 (tre) anni dalla data di presentazione dell'istanza.
SPESE AMMISSIBILI	Sono agevolate le manifestazioni fieristiche che si tengono nel periodo compreso tra l'08.08.2025 e il 31.12.2025¹². Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere sostenute per la partecipazione ad almeno una delle manifestazioni di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che si tengono nell'annualità 2025, riferite ai settori rispetto ai quali sono associati più elevati costi dell'esposizione fieristica, individuati nei seguenti: ◆ arredamento e design d'interni; ◆ automobili e motocicli; ◆ costruzioni, infrastrutture e ceramica; ◆ energia, combustibili e gas; ◆ impiantistica, servizi e attrezzature sportive; ◆ industria, tecnologia e meccanica, ivi incluse le macchine agricole; ◆ ospitalità, benessere e ristorazione; ◆ protezione dell'ambiente; ◆ trasporti, logistica e navigazione. Le spese ammissibili riguardano la partecipazione alla manifestazione fieristica e consistono in spese per l'affitto degli spazi espositivi. Oltre all'affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione

¹² come individuate dall'art. 7 del D.M. 26.06.2025.

	spese per l' allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all'esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi
	spese per la pulizia dello spazio espositivo
	spese per la spedizione e il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e simili connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell'ambito dello spazio fieristico
	spese per i servizi di trasporto e stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti
	spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie
	spese per l' impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale
	spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all'interno dello spazio espositivo
	spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione , connesse alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione
	 Il pagamento delle spese deve essere effettuato attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta. Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'IVA è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
	Ai fini dell'assegnazione del buono le imprese presentano un'apposita istanza , esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura

**PROCEDURA
RICHIESTA**

informatica che sarà disponibile sul sito gestore www.invitalia.it e sul sito www.mimit.gov.it.

Il buono può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche **tenutesi o da tenersi** dall'08.08.2025 a fine anno e può essere **richiesto una sola volta da ciascun soggetto interessato**.

Le domande di agevolazione devono essere **presentate dal legale rappresentante della PMI, ovvero, da altro soggetto delegato**¹³ a decorrere **dalle ore 12:00 del 07.10.2025 e fino alle ore 12:00 del 28.10.2025**.

**Presentazione istanza
telematica**

**dalle ore 12:00 del 07.10.2025 e
fino alle ore 12:00 del 28.10.2025**

Nell'istanza l'impresa dichiara oltre al possesso dei requisiti:

1)	di aver sostenuto e/o di dover sostenere spese per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche, indicando l'importo del buono richiesto, pari al massimo al 50% delle spese, sostenute e/o da sostenere e fermo restando il valore massimo di euro 10.000,00
2)	di essere a conoscenza che il buono viene concesso ed erogato ai sensi e nei limiti previsti dal regolamento de minimis
3)	di essere a conoscenza delle finalità del buono , nonché delle spese rimborsabili mediante il relativo utilizzo
4)	relativamente alle domande presentate da imprese di medie dimensioni a far data dal 02.10.2025 , di essere in regola con gli obblighi assicurativi per rischi catastrofali ¹⁴

Si ricorda che l'importo complessivo degli **aiuti de minimis** concessi da uno Stato membro a un'impresa unica **non supera 300.000 euro nell'arco di 3 anni**¹⁵.

¹³ al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.

¹⁴ previsti dall'art. 1 del D.L. 39/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31.03.2025, recante "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali".

¹⁵ Reg. (UE) 2023/2831.

Inoltre, all'atto della presentazione dell'istanza, sono richieste **dichiarazioni sostitutive di atto notorio** relative a:

- ◆ dati contabili, relativi agli ultimi due esercizi,
- ◆ eventuale possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere (con invio di una copia),
- ◆ dimensione d'impresa.



L'istanza e i relativi allegati devono essere **firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente**, pena l'improcedibilità della stessa.

Per ciascuna delle istanze è rilasciato il **Codice unico di progetto (CUP)**¹⁶ tramite PEC.

ASSEGNAZIONI

Il buono è assegnato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, **secondo un'apposita graduatoria**, predisposta dal Soggetto gestore e approvata dal Ministero. Tale graduatoria è formata, **in ordine decrescente**, sulla base della somma dei **punteggi assegnati all'impresa richiedente** in relazione agli indicatori di copertura finanziaria delle immobilizzazioni, copertura degli oneri finanziari, indipendenza finanziaria e incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

	Criteri di valutazione	Elementi di valutazione	Indicatori ¹	Condizione	Modalità di attribuzione del punteggio ²	Punteggio Max del criterio
1	Caratteristiche del soggetto richiedente le agevolazioni	A - Copertura finanziaria delle immobilizzazioni	$A = (\text{mezzi propri}^3 + \text{debiti a medio lungo termine}) / \text{immobilizzazioni}^4$	$A \leq 0$	0	30
				$0 < A < 1,2$	$(A * 30) / 1,2$	
				$A \geq 1,2$	30	
		B - Copertura degli oneri finanziari	$B = \text{margine operativo lordo} / \text{oneri finanziari lordi}$	$B \leq 2$	0	15
				$2 < B < 15$	B	
				$B \geq 15$	15	
		C - Indipendenza finanziaria	$C = \text{mezzi propri} / \text{totale del passivo}$	$C \leq 0$	0	25
				$0 < C < 0,25$	$(C * 25) / 0,25$	
				$C \geq 0,25$	25	
		D - Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato	$D = \text{margine operativo lordo (mol)} / \text{fatturato}$	$D \leq 0$	0	30
				$0 < D < 0,08$	$(D * 30) / 0,08$	
				$D \geq 0,08$	30	

¹⁶ di cui all'art. 11 della Legge 3/2003.

	Successivamente alla definizione della graduatoria, il Mimit adotta il provvedimento di assegnazione del buono o comunica i motivi ostativi all'accoglimento.
RIMBORSO	Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, i soggetti ai quali è stato assegnato il buono possono presentare l'istanza di rimborso delle spese effettivamente sostenute e pagate per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di assegnazione del buono e fino alle ore 12:00 del 30.03.2026. Con l'istanza di rimborso occorre presentare anche: ♦ copia delle fatture con apposita dicitura e CUP riportato, ♦ dimostrazione avvenuto pagamento, ♦ dichiarazione ente organizzatore manifestazione fieristica di non aver partecipato a precedenti nei tre anni prima, ♦ dichiarazione di atto notorio del titolare effettivo. L'istanza si perfeziona con l'assolvimento dell'imposta di bollo da 16 euro opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli. Presentazione richiesta di rimborso del buono dal provvedimento di assegnazione e fino alle ore 12:00 del 30.03.2026 Di seguito le istruzioni relative alla copia delle fatture attestanti le spese sostenute, con il relativo dettaglio. Le predette fatture devono riportare il CUP nell'apposito campo¹⁷, e la dicitura "Agevolazioni di cui all'art. 33 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID CUP".

¹⁷ tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 6 e 7 del D.L. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge 41/2023.

Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la predetta dicitura può essere apposta **nell'oggetto o nel campo note**.

Per le sole fatture emesse da soggetti **che non siano stabiliti nel territorio dello Stato**, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) del D.P.R. 633/1972, nonché per le fatture **emesse prima della corretta attribuzione del CUP**, la correlazione della spesa finanziata con l'iniziativa ammessa alle agevolazioni è verificata sulla base del **modalità che saranno rese note** nell'apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it).

Giuseppe Iannibelli